



Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione generale per il bilancio e della contabilità

LETTERA CIRCOLARE



GDAP-0012622-2006

PU-GDAP-3000-12/01/2006-0012622-2006

ALLE DIREZIONI GENERALI DEL DIPARTIMENTO
ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI PENITENZIARI
AI PROVVEDITORATI REGIONALI
DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
ALLE DIREZIONI DELLE SCUOLE DI FORMAZIONE
E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
ALLA DIREZIONE DEL CENTRO AMMINISTRATIVO
"Giuseppe Altavista" - ROMA
ALLE DIREZIONI DEI MAGAZZINI VESTIARIO

e, per conoscenza

ALL'UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

OGGETTO: *Legge finanziaria per l'anno 2006. Riflessi sulla gestione del bilancio dell'Amministrazione penitenziaria di talora disposizioni volte ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.*

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (LEGGE FINANZIARIA 2006) reca una serie di disposizioni volte al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e al contenimento delle spesa delle amministrazioni dello Stato che, di seguito, si richiamano per gli aspetti di più immediato interesse sulla gestione amministrativa e contabile dell'Amministrazione penitenziaria.

VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI BILANCIO – Articolo 1, comma 8.

Sono consentite variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, da disporsi con decreti del Ministro su proposta del dirigente generale responsabile, esclusivamente fra capitoli appartenenti alla medesima unità revisionale di base di cui all'elenco allegato n. 1.

Sono escluse variazioni di bilancio amministrative per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge.

SPESE PER STUDI, INCARICHI DI CONSULENZA, RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE, PUBBLICITÀ E DI RAPPRESENTANZA – Articolo 1, commi 9 e 10.

La spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione non potrà essere superiore per l'anno 2006 al 50% di quella sostenuta nell'anno 2004.

Parimenti le spese per convegni, mostre, pubblicità, e di rappresentanza non potranno eccedere il 50% della spesa sostenuta nell'anno 2004 per le medesime finalità.

Gli atti di spesa per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione relativi di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione.

MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI E DEI PROGRAMMI DA ATTUARE – Articolo 1 comma 21.

Qualora nel corso dell'esercizio l'Ufficio centrale del bilancio segnali che l'andamento della spesa, riferita al complesso dello stato di previsione del Ministero ovvero a singoli capitoli, sia tale da non assicurare il rispetto delle originarie previsioni di spesa, il Ministro dispone con proprio decreto, anche in via temporanea, la sospensione dell'assunzione di impegni di spesa o dell'emissione di titoli di pagamento a carico di uno o più capitoli di bilancio, con esclusione dei capitoli concernenti spese relative agli stipendi ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, nonché spese relative agli interessi,

Analoga sospensione è disposta su segnalazione del servizio di controllo interno quando, con riferimento al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati ed al grado di realizzazione dei programmi da attuare, la prosecuzione dell'attività non risponda a criteri di efficienza e di efficacia.

Le disponibilità dei capitoli interessati dal decreto di sospensione possono essere oggetto di variazioni compensative a favore di altri capitoli del medesimo stato di previsione della spesa.

SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI – Articolo 1, comma 22.

A decorrere dal secondo bimestre dell'anno 2006, qualora dal monitoraggio delle spese per beni e servizi emerga un andamento tale da potere pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi assegnati, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ovvero di utilizzare i relativi parametri di prezzo-qualità ridotti del 20%, come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili.

In caso di adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge, n. 488 del 1999, le quantità fisiche dei beni acquistati e il volume dei servizi non può eccedere quelli risultanti dalla media del triennio precedente.

I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui al presente comma sono nulli; il dipendente che ha sottoscritto il contratto risponde a titolo personale delle obbligazioni eventualmente derivanti dai predetti contratti.

INDENNITA'COMPENSI E RETRIBUZIONI PER INCARICHI DI CONSULENZA E PER I COMPONENTI DI ORGANI COLLEGIALI PRESENTI NELL'AMMINISTRAZIONE O DALLA STESSA CONTROLLATI – Articolo 1 commi 56, 57, 58 e 59.

Le somme riguardanti indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti per incarichi di consulenza sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.

A decorrere dal 1 gennaio 2006 e per un periodo di tre anni, non possono essere stipulati contratti di consulenza che nel loro complesso siano di importo superiore rispetto all'ammontare totale dei contratti in essere al 30 settembre 2005 ridotti del 10%.

Le somme riguardanti indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni o negli enti da queste ultime controllati, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.

A decorrere dal 1 gennaio 2006 e per un periodo di tre anni, gli emolumenti predetti non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, ridotti del 10%.

FONDI PER IL FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA – Articolo 1, dal comma 189 al comma 195.

A decorrere dall'anno 2006 l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa, determinato ai sensi delle rispettive

normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l'anno 2004, come certificato dagli organi di controllo di cui all'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

E' fatto divieto di costituire i fondi in assenza di certificazione, da parte degli organi di controllo, della compatibilità economico-finanziaria dei fondi relativi al biennio precedente.

Gli importi relativi alle spese per le progressioni all'interno di ciascuna area professionale o categoria continuano ad essere a carico dei pertinenti fondi e sono portati, in ragione d'anno, in detrazione dai fondi stessi per essere assegnati ai capitoli stipendiali fino alla data del passaggio di area o di categoria dei dipendenti che ne hanno usufruito, o di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo avvenuta.

A decorrere da tale data i predetti importi sono riassegnati, in base alla vigente normativa contrattuale, ai fondi medesimi.

A decorrere dal 1° gennaio 2006, le amministrazioni pubbliche, ai fini del finanziamento della contrattazione integrativa, tengono conto dei processi di rideterminazione delle dotazioni organiche e degli effetti delle limitazioni in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato.

INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI OPERE O DI LAVORI IN APPALTO DA RIPARTIRE TRA IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO, DEL PIANO DELLA SICUREZZA, DELLA DIREZIONE DEI LAVORI DEL COLLAUDO E RISPETTIVI COLLABORATORI - Articolo 1, comma 207.

La quota percentuale dell'importo posto a base di gara d'appalto di opere o di lavori, da ripartire tra il responsabile unico del progetto e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori (ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni) è comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.

Pertanto, in sede di liquidazione dei compensi citati dovrà essere scorporata la percentuale relativa agli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione (24.20%), segnalando i corrispondenti importi alla Direzione generale per il bilancio e della contabilità per gli adempimenti di competenza.

INDENNITA' DI TRASFERTA E INDENNITA' COLLEGATE A SPECIFICHE POSIZIONI D'IMPIEGO O DI SERVIZIO AD ESSA RAPPORTE - SPESE DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE - Articolo 1, commi 213, 215.

Vengono soppresse, a decorrere dal 1° gennaio 2006, l'indennità di trasferta e l'indennità supplementare per missioni all'interno e all'estero rapportata percentualmente al costo del biglietto per il viaggio aereo, ferroviario o marittimo.

Tutte le indennità collegate a specifiche posizioni d'impiego o servizio o comunque rapportate all'indennità di trasferta, restano stabilite nelle misure spettanti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2006.

SPESE DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE - Articolo 1, comma 221

Sono abrogate tutte le disposizioni che, comunque, pongono le spese di cura a carico dell'amministrazione, contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi comprese quelle relative alle Forze di polizia.

Rimangono impregiudicate le prestazioni dovute dall'Amministrazione della Difesa al personale del Corpo di polizia penitenziaria che abbia contratto malattia o infermità nel corso di missioni compiute al di fuori del territorio nazionale.

GIUDIZI DI RESPONSABILITA' DINNANZI ALLA CORTE DEI CONTI - Articolo 1 commi 231, 232, 233.

Con riferimento alle sentenze di primo grado pronunciate nei giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti per fatti commessi antecedentemente al 1° gennaio 2006, i soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna possono chiedere alla competente sezione di appello, in sede di impugnazione, che il procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al 10 % e non superiore al 20 % del danno quantificato nella sentenza.

La sezione di appello, con decreto in camera di consiglio, sentito il procuratore competente, delibera in merito alla richiesta e, in caso di accoglimento, determina la somma dovuta in misura non superiore al 30% del danno quantificato nella sentenza di primo grado, stabilendo il termine per il versamento.

Il giudizio di appello si intende definito a decorrere dalla data di deposito della ricevuta di versamento presso la segreteria della sezione di appello.

PERSONALE ASSUNTO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO - Art. 1, comma 238

Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, viene autorizzato a continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale già assunto con contratto a tempo determinato (ai sensi dell'articolo 3, comma 66, della legge 24 dicembre 2003, n. 350), fatte salve le successive iniziative della Direzione generale del personale e della formazione per l'avvio delle procedure concorsuali per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato, per gli anni 2007 e 2008, che consentiranno di avvalersi, per i medesimi anni, del personale a contratto a tempo determinato.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

